

Abbiategrosso a Busto Arsizio. È stata invece richiesta la concessione della ferrovia Abbiategrosso-Lignano-Busto Arsizio, e sulla domanda relativa era in corso di espletamento la prescritta istruttoria, quando è pervenuta a questo Ministero una istanza in data 1° aprile 1920, con cui il Comitato promotore della linea, adducendo le difficoltà cui darebbe luogo, nell'attuale momento, la concessione della sua costruzione.

Su tale domanda il Ministero dei lavori pubblici ha già richiesto il parere di quello del tesoro, ed assicuro l'onorevole interrogante che non si mancherà di decidere con ogni possibile sollecitudine.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CIAPPI ».

Giavazzi ed altri. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se, in accoglienza dei voti formulati anche dall'Associazione dei comuni italiani, nell'assegnare, come ha annunciato alla Camera, nuovi fondi per i lavori contro la disoccupazione, non creda disporre che congrua parte di questi fondi sia destinata al Ministero dell'istruzione pubblica affinché possano essere finanziati i progetti per edifici scolastici che i comuni che non hanno altre opere pubbliche da eseguire, avranno predisposti sopra sollecitazione della stessa autorità governativa e che non poterono essere finanziati né dal decreto 6 aprile 1919 per l'interpretazione restrittiva che ad esso fu data, né dal decreto sulla disoccupazione per la esclusione degli edifici scolastici dalle opere ammesse ad usufruire dei fondi posti a disposizione dell'apposita Commissione ».

RISPOSTA. — Il decreto 28 novembre 1919, n. 2405, al primo comma dell'articolo 2 stabilisce che i lavori da prescegliere sono quelli che offrono prevalente impiego alla mano d'opera, e che, quindi, solo in minima parte richiedono impiego di materiale da costruzione. L'articolo 5 del decreto medesimo conferma tale concetto ed estende l'applicazione del beneficio di prestiti gratuiti ad altre categorie di lavori, quali il riattamento di strade, l'espurgo dei fossi laterali e dei collettori pubblici, ed in lavori in genere per ovviare alle manutenzioni deficienti negli anni di guerra.

« Tenute presenti le accennate disposizioni, il Comitato speciale sin dall'inizio del suo funzionamento, stabili in linea di massima di astenersi dal deliberare in merito alle domande degli enti locali riguardanti la costruzione di edifici scolastici, ed intese con ciò di mantenersi nei limiti segnati dalla legge e di applicarla senza alcuna restrizione.

« Tali costruzioni, infatti, come in genere tutte quelle di carattere edilizio, implicano l'impiego in

maniera rilevante di materiali laterizi, ferro e legno, dei quali è scarsissima la disponibilità sul mercato e il cui costo è notoriamente elevato.

« Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, pure nell'ipotesi che il Comitato avesse accolto le domande relative agli edifici scolastici, avrebbe sicuramente ostacolato l'inizio dei relativi lavori entro il breve termine prescritto dal decreto, con la conseguenza ben dolorosa per gli enti locali di incorrere nella decadenza della concessione del mutuo ottenuto.

« D'altra parte, l'elevato costo dei materiali avrebbe portato a sottrarre dalle limitate disponibilità dei fondi somme ingenti, il che avrebbe compromessa l'azione del Comitato, sopra tutto rivolta ad assegnare al maggior numero possibile di enti locali i mezzi necessari per lavori di pronto inizio e di facile esecuzione.

« Tali ragioni hanno consigliato di continuare nei criteri finora seguiti anche per l'erogazione dei nuovi fondi testè concessi per i lavori in parola.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GRASSI ».

Lombardo. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere una buona volta i desideri degli agenti di custodia delle case penali relative all'orario delle otto ore ed ai miglioramenti da lungo tempo invocati ».

RISPOSTA. — « Le condizioni economiche e di carriera degli agenti di custodia sono state migliorate coi decreti luogotenenziali 20 febbraio 1919, n. 220, e 6 aprile 1919, n. 493, coi quali fu stabilito per gli agenti stessi un trattamento analogo a quello di cui godevano gli agenti degli altri corpi militarizzati alla dipendenza dello Stato (guardie di città, carabinieri, guardie di finanza).

« In forza di tali provvedimenti fu assicurato ai detti agenti un trattamento annuo, netto da qualsiasi imposta, che va da lire 3,000 a lire 3,800 per le guardie, da lire 3,500 a 3,800 per le guardie scelte, da lire 4,000 a 5,300 per i sottocapi e da lire 4,800 a 6,500 per i capiguardia e comandanti, oltre a tre premi di lire 1,000 ciascuno per le prime tre rafferme ed oltre l'alloggio in natura od un'indennità di alloggio di lire 480 annue agli ammogliati.

« Fu, inoltre, a tutti assicurata una maggiore rapidità di carriera, essendo stato stabilito il limite di età di 50 anni per la dispensa obbligatoria di ufficio dal servizio.

« Sennonchè, la pesantezza degli orari, dovuta alla deficienza di arruolamenti e alle cresciute esigenze del servizio carcerario da una parte e l'opera di sobillazione di elementi torbidi che arruolatisi durante la guerra per scansare i disagi e i